



# POLICY WHISTLEBLOWING



## Indice

<b>1. Introduzione</b>	<b>3</b>
<b>2. Destinatari</b>	<b>3</b>
<b>3. Ambito e campo di applicazione</b>	<b>3</b>
<b>4. Canali di segnalazione</b>	<b>4</b>
4.1 Canali di segnalazione	4
4.2 Organismo di Vigilanza	4
4.3 Segnalazione ANAC	5
<b>5. Comitati Whistleblowing Regionali</b>	<b>5</b>
5.1 Comitati Whistleblowing Regionali	5
5.2 Comitato Whistleblowing di Gruppo	5
<b>6. Gestione delle segnalazioni di whistleblowing</b>	<b>6</b>
6.1 Valutazione preliminare dei Comitati Whistleblowing Regionali	6
6.2 Analisi del Comitato Whistleblowing di Gruppo	6
6.3 Analisi approfondita e redazione della <i>Relazione di indagine</i>	7
6.4 Analisi della <i>Relazione di indagine</i> , comunicazioni e informativa	7
6.5 Interazioni tra il Comitato Whistleblowing di Gruppo e gli Organismi di Vigilanza ex Decreto legislativo n. 231/2001	8
<b>7. Riservatezza e divieto di atti di ritorsione</b>	<b>8</b>
<b>8. Sanzioni</b>	<b>9</b>



## 1. Introduzione

Il Gruppo UFI Filters (“il Gruppo”) si impegna a promuovere una cultura aziendale basata su comportamenti etici e su una buona governance aziendale, seguendo i principi stabiliti nel *Codice Etico* e nella *Policy Anti-Corruzione* del Gruppo.

Per continuare ad adempiere a tale impegno, il Gruppo UFI Filters riconosce l'importanza di dotarsi di una *Policy Whistleblowing* (“la Policy”) che disciplini le segnalazioni di violazioni effettive o presunte di leggi o regolamenti e di gravi condotte improprie che potrebbero avere ripercussioni negative sul Gruppo.

La *Policy* è volta a definire le questioni che possono essere oggetto di segnalazione, le norme che i segnalanti (*whistleblowers*) sono tenuti a rispettare, i canali per le segnalazioni, il ruolo e le responsabilità dei Comitati Whistleblowing Regionali e del Comitato Whistleblowing di Gruppo e la procedura da seguire per la gestione delle segnalazioni.

## 2. Destinatari

La *Policy* è rivolta alla Sede Centrale, alle Controllate e a tutto il loro personale: amministratori, direttori, manager, dipendenti, lavoratori, operai inclusi in tutti i paesi in cui opera il Gruppo UFI Filters, a cui si fa riferimento collettivamente come i “Destinatari”.

## 3. Ambito e campo di applicazione

Le questioni che possono essere oggetto di segnalazione da parte dei Destinatari ai sensi della *Policy* possono riferirsi a:

- presunte attività aventi rilevanza penale (delitti o contravvenzioni), violazioni, richieste o induzioni a violare leggi o regolamenti;
- comportamenti contrari al *Codice Etico*, alla *Policy Anti-Corruzione* o alle procedure interne del Gruppo;
- violazioni gravi, potenziali o effettive, relative a diritti umani, libertà fondamentali, salute e sicurezza sul lavoro o ambiente;
- ritorsioni per la segnalazione di una delle questioni riportate sopra o la partecipazione a tale segnalazione.

Le segnalazioni di whistleblowing devono essere presentate in buona fede, essere dettagliate e accompagnate da informazioni precise, al fine di fornire informazioni utili e appropriate che consentano di verificare la validità degli avvenimenti segnalati. Il segnalante deve, segnalando nel modo più oggettivo e più dettagliato possibile:

- fornire nomi e mansioni delle persone coinvolte, o informazioni che ne consentano l'identificazione;
- indicare la data e il luogo dell'avvenimento segnalato;
- fornire tutti i fatti, le informazioni o i documenti (a prescindere dal formato o dal supporto) che possano aiutare a comprovare la segnalazione di whistleblowing. Qualora il segnalante non sia sicuro della veridicità di un fatto particolare, deve specificare che si tratta di un presunto fatto;



- indicare quando e come è venuto a conoscenza della questione.

Le segnalazioni di whistleblowing possono anche essere anonime. Tuttavia, in ragione del fatto che è più difficile esaminare le segnalazioni o stabilire se le accuse sono fondate in caso di segnalazioni anonime, il Gruppo UFI Filters raccomanda che le segnalazioni comprendano il nome del segnalante, in modo che i Comitati Whistleblowing Regionali e il Comitato Whistleblowing di Gruppo possano operare in modo più efficiente, adottando in ogni caso le necessarie misure di protezione (come specificato al Paragrafo 7 - *“Riservatezza e divieto di atti di ritorsione”*).

Al fine di evitare una duplicazione delle attività di indagine, la segnalazione di whistleblowing non è ammissibile e la sua gestione viene sospesa o cessata, qualora risulti che sono imminenti o in corso procedimenti interni o legali o procedimenti equivalenti (reclamo, arbitrato, provvedimento d'urgenza, querela ecc.).

## 4. Canali di segnalazione

### 4.1 Canali di segnalazione

I Destinatari possono presentare le proprie segnalazioni di whistleblowing, in base alla Regione di appartenenza, attraverso due canali diversi:

- tramite il canale online predisposto sul sito web al seguente link: <https://www.ufifilters.com/il-gruppo/#compliance>;
- per posta ai seguenti indirizzi, all'attenzione del Comitato Whistleblowing Regionale:
  - ✓ UFI Filters USA, Inc. - 50 W Big Beaver Rd, Suite 440 - Troy, MI 48084 - USA - per segnalazioni riguardanti le Americhe;
  - ✓ UFI Filters S.p.A. - Via dell'Industria 4 - 37060 Nogarole Rocca (VR) – Italia - per segnalazioni concernenti l'EMEA;
  - ✓ UFI Filters India Private Limited - Plot no: 123, BCD, Sector 6 HSIIDC Growth Centre - Bawal, Rewari, Haryana - India - per segnalazioni riguardanti l'India;
  - ✓ UFI Filters (Shanghai) Co., Ltd. 10F, Building B, No. 38 Xuxiang Road, Qingpu District, - 201702, Shanghai - P.R. China - per segnalazioni riguardanti l'APAC.

La segnalazione presentata ad un soggetto diverso da quelli competenti è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

### 4.2 Organismo di Vigilanza

Per segnalazioni riguardanti le società italiane del Gruppo UFI Filters, rimangono validi i canali di segnalazione dedicati previsti dal *Codice Etico* del Gruppo e dai Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati conformemente al Decreto legislativo n. 231/2001. I Destinatari possono pertanto presentare le segnalazioni di whistleblowing direttamente all'Organismo di vigilanza indirizzando la segnalazione all'indirizzo e-mail dedicato.



Per maggiori dettagli in merito alle interazioni tra il Comitato Whistleblowing e gli Organismi di vigilanza, si rimanda al Paragrafo 6.5 - *“Interazione tra il Comitato Whistleblowing di Gruppo e gli Organismi di Vigilanza ex Decreto legislativo italiano n. 231/2001”*.

#### **4.3 Segnalazione ANAC**

In Italia, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ha attivato un canale di segnalazione esterna che garantisce la presenza di un canale tramite cui effettuare segnalazioni esterne, in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

### **5. Comitati Whistleblowing Regionali**

Il Consiglio di Amministrazione di UFI Filters S.p.A. ha nominato i Comitati Whistleblowing Regionali e un Comitato Whistleblowing di Gruppo.

#### **5.1 Comitati Whistleblowing Regionali**

I Comitati Whistleblowing Regionali sono gli organismi regionali responsabili di:

- (i) raccogliere tutte le segnalazioni di whistleblowing ricevute ed eseguire una valutazione preliminare delle segnalazioni presentate dai segnalanti;
- (ii) individuare tra le segnalazioni di whistleblowing ricevute quelle che, previa valutazione preliminare, meritano di essere ulteriormente indagate e in tali casi, informare immediatamente il Comitato Whistleblowing di Gruppo di tali segnalazioni (come stabilito nel Paragrafo 6.1 – *“Valutazione preliminare dei Comitati Whistleblowing Regionali”*);
- (iii) inviare al Comitato Whistleblowing di Gruppo con frequenza bimestrale un elenco di tutte le segnalazioni di whistleblowing raccolte, meritevoli o meno di ulteriori indagini eventualmente accompagnate dai seguenti dati: (1) dati personali del segnalante; (2) nomi e mansioni delle persone coinvolte; (3) luogo e data dell'avvenimento denunciato; (4) quando e come il segnalante è venuto a conoscenza della questione; (5) motivi del rigetto della segnalazione di whistleblowing nel caso non sia stata giudicata meritevole di ulteriori indagini (come stabilito nel Paragrafo 6.1 – *“Valutazione preliminare dei Comitati Whistleblowing Regionali”*);
- (iv) assistere il Comitato Whistleblowing di Gruppo nelle indagini o nelle analisi di approfondimento richieste;
- (v) comunicare i risultati delle indagini al Group Whistleblowing Committee, fornendo raccomandazioni su eventuali azioni da adottare.

In caso di conflitto in qualsiasi decisione o attività tra i membri dei Comitati Regionali, sarà la maggioranza dei membri a decidere come procedere.

#### **5.2 Comitato Whistleblowing di Gruppo**

Il Comitato Whistleblowing di Gruppo è responsabile di:

- (i) svolgere un'analisi delle segnalazioni ricevute dai Comitati Whistleblowing Regionali;



- (ii) nel caso siano consigliate analisi di approfondimento, dare mandato per ulteriori indagini ai Comitati Whistleblowing Regionali, a un team interno competente e/o ad altri periti o consulenti specializzati in indagini speciali (come stabilito nel Paragrafo 6.2 – “*Analisi dei Comitato Whistleblowing di Gruppo*”);
- (iii) valutare i risultati delle indagini svolte;
- (iv) comunicare i risultati delle indagini agli organi societari del Gruppo competenti ed esprimere raccomandazioni sulle azioni da attuare;
- (v) per le segnalazioni di whistleblowing concernenti le società italiane del Gruppo, coordinare le attività d’intesa con l’Organismo di Vigilanza ex Decreto legislativo italiano n. 231/2001.

## 6. Gestione delle segnalazioni di whistleblowing

### 6.1 Valutazione preliminare dei Comitati Whistleblowing Regionali

Tutte le segnalazioni di whistleblowing sono sottoposte a una valutazione preliminare da parte del Comitato Whistleblowing Regionale competente al fine di verificare la necessità di svolgere ulteriori controlli volti ad accertare i fatti denunciati (la “*Valutazione preliminare*”).

Il Comitato Whistleblowing Regionale rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione.

Tale *Valutazione preliminare* si propone di verificare se le segnalazioni rispondano alle disposizioni definite al Paragrafo 3 (“*Ambito e campo di applicazione*”) e, nello specifico, di accertare, *prima facie*, l'ammissibilità, le ragioni, la rilevanza e l'affidabilità delle segnalazioni di whistleblowing e la precisione, la concordanza e l'affidabilità degli elementi di fatto su cui le stesse si basano.

Se alla conclusione della *Valutazione preliminare*, il Comitato Whistleblowing Regionale ritiene la segnalazione meritevole di ulteriori indagini, la trasmette per e-mail (previa eventuale traduzione) accompagnata dalle note relative alla medesima *Valutazione preliminare* al Comitato Whistleblowing di Gruppo.

Se, per contro il Comitato Whistleblowing Regionale ritiene che le questioni segnalate esulino dall'ambito della presente *Policy* o che le informazioni fornite non siano adeguate, redige una nota spiegando l'analisi svolta e i motivi per il rigetto della segnalazione di whistleblowing. In questi casi, con frequenza bimestrale, il Comitato Whistleblowing Regionale trasmette al Comitato Whistleblowing di Gruppo un elenco delle segnalazioni pervenute e delle note redatte.

Il Comitato Whistleblowing di Gruppo, previo esame di tale elenco, può chiedere al Comitato Whistleblowing Regionale ulteriori dettagli e decidere in merito all'opportunità di ulteriori analisi delle segnalazioni rigettate dal Comitato Whistleblowing Regionale.

### 6.2 Analisi del Comitato Whistleblowing di Gruppo

Tutte le segnalazioni di whistleblowing (unitamente alle note alla *Valutazione preliminare*) trasmesse dal Comitato Whistleblowing Regionale sono sottoposte ad analisi dal Comitato Whistleblowing di Gruppo.



Qualora il Comitato Whistleblowing di Gruppo ritenga necessarie ulteriori indagini, prepara una richiesta di analisi approfondita (cioè un'indagine) indicando in modo chiaro gli obiettivi della verifica, dando un mandato dettagliato a un team interno competente (che può anche essere il Comitato Whistleblowing Regionale) e/o a consulenti esterni (l'“Investigation Team”).

Viceversa, il Comitato Whistleblowing di Gruppo redige una nota spiegando i motivi del rigetto della segnalazione di whistleblowing. Il Comitato Whistleblowing di Gruppo ha la responsabilità di conservare tale nota - insieme alla segnalazione di whistleblowing e alle note di *Valutazione preliminare* ricevute dal Comitato Whistleblowing Regionale – in uno specifico archivio.

### **6.3 Analisi approfondita e redazione della *Relazione di indagine***

Una volta ricevuto il mandato di analisi approfondita, l'Investigation Team definisce in modo dettagliato l'ambito del proprio operato, mostrando il piano di attività e i tempi di esecuzione relativi, al fine di conseguire gli obiettivi di indagine indicati.

L'Investigation Team esegue verifiche mirate in relazione alle informazioni disponibili sulla segnalazione di whistleblowing, che consentono di individuare, analizzare e valutare qualsiasi elemento che possa confermare le questioni segnalate.

Alla conclusione dell'analisi approfondita, l'Investigation Team redige la *Relazione di indagine* che deve:

- riassumere lo svolgimento delle indagini e le evidenze;
- trarre le conclusioni relativamente alla portata di ogni non compliance;
- esprimere raccomandazioni e suggerire piani di azione adeguati per porre rimedio alla non compliance, che mirino a impedirne il ripetersi in futuro (il/i “Piano/i di azione”).

### **6.4 Analisi della *Relazione di indagine*, comunicazioni e informativa**

Una volta ricevuta la *Relazione di indagine*, il Comitato Whistleblowing di Gruppo valuta l'adeguatezza in termini di corrispondenza dei risultati ottenuti agli obiettivi di controllo e verifica dei fatti denunciati nella segnalazione di whistleblowing.

Nel caso in cui il Comitato Whistleblowing di Gruppo ritenga necessario svolgere ulteriori analisi di approfondimento, si interfaccia con l'Investigation Team, chiedendogli di svolgere ulteriori controlli.

Dopo aver analizzato la *Relazione di indagine*, il Comitato Whistleblowing di Gruppo la approva, archiviandola insieme alla segnalazione di whistleblowing nell'archivio dedicato e comunica i risultati al (i) Consiglio di Amministrazione di UFI Filters S.p.A., (ii) al COO o al CEO della Regione nella quale la segnalazione di whistleblowing è stata presentata e (iii) all'Head of the Department eventualmente coinvolto nei contenuti della segnalazione di whistleblowing.

In tali comunicazioni, il Comitato Whistleblowing di Gruppo può fornire raccomandazioni sulle azioni da attuare e sull'eventuale necessità di un'azione disciplinare.

In ogni caso, il dipartimento a cui spetta la decisione definitiva in materia di azioni disciplinari è il dipartimento Risorse Umane.

Verrà fornito un riscontro al segnalante entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione di cui al punto 6.1.



Il Comitato Whistleblowing di Gruppo redige un'*Informativa semestrale* delle attività svolte e dell'avanzamento dei Piani di azione stabiliti nelle *Relazioni di indagine* e la trasmette al Consiglio di Amministrazione di UFI Filters S.p.A.

#### **6.5 Interazioni tra il Comitato Whistleblowing di Gruppo e gli Organismi di Vigilanza ex Decreto legislativo n. 231/2001**

Il Comitato Whistleblowing di Gruppo e gli Organismi di Vigilanza delle società italiane del Gruppo UFI Filters collaborano tra loro al fine di garantire, nelle rispettive aree di responsabilità, il successo del sistema di whistleblowing del Gruppo.

In particolare, sia il Comitato Whistleblowing di Gruppo sia gli Organismi di Vigilanza si scambiano immediatamente le segnalazioni di whistleblowing che possono interessare le rispettive aree di responsabilità, coordinando tra loro l'attività di indagine.

Il Comitato Whistleblowing di Gruppo trasmette agli Organi di vigilanza delle società italiane del Gruppo UFI Filters una sintesi dell'*Informativa semestrale* al Consiglio di Amministrazione di UFI Filters S.p.A. unitamente ai dettagli delle segnalazioni di whistleblowing riguardanti la rispettiva società italiana e le pertinenti *Relazioni di indagine*.

Analogamente, gli Organismi di Vigilanza trasmettono al Comitato Whistleblowing di Gruppo un estratto delle informative periodiche ai Consigli di Amministrazione riguardanti le segnalazioni di whistleblowing pervenute.

### **7. Riservatezza e divieto di atti di ritorsione**

Il Gruppo UFI Filters invita i Destinatari a segnalare tempestivamente le questioni definite nel Paragrafo 3 *Ambito e campo di applicazione* e garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della segnalazione di whistleblowing e delle informazioni contenute nella stessa.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali , tranne nel caso le leggi locali ne richiedano la comunicazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Non sarà tollerato nessun tipo di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del segnalante (a causa della presentazione di una segnalazione) o di qualsiasi membro dell'Investigation Team. Il Gruppo UFI Filters si riserva il diritto di adottare misure appropriate nei confronti di chiunque compia atti di ritorsione o minacci di compierli nei confronti del segnalante che ha presentato una segnalazione conformemente alla





presente *Policy*. Tra gli esempi di condotte ritorsive sono compresi a titolo esemplificativo e non limitativo molestie, rifiuto di promozione, benefici o retribuzione, cambio di mansione o esclusione.

Allo stesso tempo, il Gruppo UFI Filters riconosce il diritto dei soggetti coinvolti a tutelarsi legalmente qualora siano riscontrate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o segnalato.

## 8. Sanzioni

Il Gruppo UFI Filters valuterà eventuali azioni disciplinari in caso di condotte contrarie alle leggi, al *Codice Etico*, alla *Policy Anti-Corruzione* o alle procedure interne, imputabili al personale del Gruppo che emergano a seguito di indagini svolte sulle segnalazioni di whistleblowing.

Come meglio spiegato al Paragrafo 6.4 (*“Analisi della relazione di indagine, comunicazioni e informativa”*), il Comitato Whistleblowing di Gruppo, una volta informato dei riscontri delle indagini, fornirà al Consiglio di Amministrazione di UFI Filters S.p.A., al COO o al CEO della Regione nella quale è stata presentata la segnalazione di whistleblowing e all'Head of the Department eventualmente coinvolto, raccomandazioni sulle azioni da attuare e sulle eventuali misure disciplinari necessarie.

Il Gruppo UFI Filters adotterà misure disciplinari e/o legali adeguate a tutela dei propri diritti, delle proprie attività e della propria reputazione contro chiunque, in mala fede, abbia effettuato segnalazioni false, infondate e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al soggetto segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione di whistleblowing.